

REGOLAMENTO (CEE) N. 23/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1976****che reca terza modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 relativo ai titoli d'importazione nel settore dei cereali ed abroga il regolamento (CEE) n. 426/75**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2607/75⁽⁴⁾, ha fissato a 60 giorni la durata di validità del titolo d'importazione, in particolare per il frumento tenero, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco e il sorgo;considerando che il regolamento (CEE) n. 426/75 della Commissione, del 20 febbraio 1975⁽⁵⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco e l'orzo;

considerando che la situazione che ha provocato la sospensione della fissazione anticipata è oggi alquanto migliorata; che è pertanto opportuno abrogare detta misura; che, onde evitare rischi eccessivi per il mercato comunitario, la reintroduzione della fissazione anticipata si giustifica tuttavia soltanto se contemporaneamente la durata di validità dei titoli

d'importazione per detti due cereali è ridotta a 30 giorni; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e delle prospettive di evoluzione del mercato mondiale, per evitare un'eventuale sostituzione e a fini di uniformità, è opportuno ridurre a 30 giorni anche la durata di validità dei titoli d'importazione per i cereali da foraggio diversi dal granturco e dall'orzo; che per il frumento tenero, invece, tenuto conto delle varietà generalmente importate, una riduzione a 45 giorni della durata di validità dei titoli d'importazione è più consona alla situazione specifica di questo cereale;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 426/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 15. 10. 1975, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1975, pag. 3.

ALLEGATO

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A. Settore cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Durata di validità
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	45 giorni
10.02	Segala	} 30 giorni
10.03	Orzo	
10.04	Avena	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo; altri cereali	
10.01 B	Frumento duro	30 giorni
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	} 60 giorni
11.01 B	Farine di segala	
11.02 A I	Semole e semolini di frumento	
	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

B. Settore riso

10.06 A I a)	Risone a grani tondi	} Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	} Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	
10.06 C	Rotture di riso	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.01 F	Farina di riso	} Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	
11.02 F VI	Agglomerati « pellets » di riso	
11.08 A II	Amido di riso	